COMMISSIONE EUROPEA
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

POLITICA, LEGISLAZIONE E QUESTIONI GIURIDICHE
Work Programs, Reports & Consultative Committee

DOCUMENTO DI LAVORO

Obbligo di comunicare le irregolarità : Modalità pratiche

19° CoCoLaF
11/04/2002

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: J-30 13/11. Telefono: linea diretta (32-2) 299.21.62. Fax: (32-2) 296.69.97.

E-mail: Catherine.Vieilledent-Monfort @cec.eu.int

COMMISSIONE EUROPEA

POLITICA, LEGISLAZIONE E AFFARI GIURIDICI
Affari generali, relazioni con le altre istituzioni

DOCUMENTO DI LAVORO

Oggetto: Lotta contro la frode e le altre attività illegali
Obbligo per gli altri Stati membri di comunicare le irregolarità
Modalità pratiche

Introduzione

Al fine di tutelare gli interessi finanziari, la normativa comunitaria impone di comunicare informazioni relative ai settori d'attività delle Comunità[1]. Essa fa obbligo agli Stati membri di trasmettere regolarmente un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario.

Per consentire di utilizzare al meglio le informazioni comunicate, la normativa comunitaria in materia contiene un elenco dettagliato delle informazioni da comunicare, prime fra tutte la disposizione violata, gli importi frodati, le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e le persone fisiche o giuridiche coinvolte[2].

Questo regime di comunicazione e informazione reciproca è la trasposizione pratica del dovere di mutua e leale collaborazione sancito dall'articolo 10 del trattato CE[3] e agevola la realizzazione della strategia antifrode della Commissione, definita nel luglio

---

1 Si vedano in particolare l'articolo 3,, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 (GU L67 del 14.03.1997), (CE) n. 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994 e (CE) n.1831/94 della Commissione del 26 luglio 1994 (GU 191 del 27.07.94) per le spese, nonché l'articolo 6,, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio per le risorse proprie tradizionali.

2 Tranne per quel che riguarda il regolamento (CE, EURATOM) n. 1150/2000 del Consiglio (GU L130 del 31.05.2000), recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, ai sensi del quale questa informazione è facoltativa.

3 Nell'interpretazione datane dalla Corte nelle sentenze Zwartveld[3] e Granoturco iugoslavo[3]. Ordinanza del 13/07/90, nella causa 2/88 Imm. (Racc. 1990 I, p 3365); Commissione contro Repubblica ellenica 68/88 (Racc. 1989, p 2965).

2000[4]. La solidarietà tra la Commissione e gli Stati membri è altresì il principio fondamentale sotteso alle disposizioni del diritto derivato[5].

Come ribadito più volte dal Consiglio, la qualità e l'omogeneità delle informazioni comunicate è essenziale per permettere ai servizi della Commissione di sfruttare efficacemente le informazioni e di avere una quadro globale della situazione, nonché per intensificare la lotta contro le frodi e per garantire un monitoraggio incisivo dei casi, a livello nazionale non meno che comunitario[6].

Al riguardo, il Consiglio "Ecofin" riunito a Göteborg il 15 giugno 2001 ha invitato gli Stati membri a migliorare la densità e l'omogeneità "dell'informazione sui risultati conseguiti nella lotta antifrode, senza tralasciare il recupero dei fondi comunitari, per conformarsi agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa comunitaria"[7]. La Commissione ha inoltre assunto determinati impegni, in particolare nelle sue risposte alle osservazioni della Corte dei conti.

Per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, i servizi della Commissione reputano necessario fornire alcuni chiarimenti, suggeriti dall'esperienza accumulata nel corso degli anni, in ordine alle modalità pratiche di attuazione dell'obbligo di comunicare i casi di irregolarità.

1. Il concetto di irregolarità

I vari regolamenti comunitari settoriali fanno obbligo agli Stati membri di trasmettere periodicamente alla Commissione un elenco dei casi di irregolarità[8] oppure, in materia di risorse proprie tradizioni, "una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate".

1.1. La definizione del concetto di "irregolarità" figura all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[9]: "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

Tale definizione copre tutti i comportamenti materiali di un operatore economico (atti o omissioni), compresi quelli non intenzionali, che arrecano o potrebbero arrecare un

---

4 COM(2000) 358 def. del 28.06.2000 e Piano d'azione 2001-2003 (COM(2001)254 def. del 15.05.2001).

5 In particolare all'articolo 4 dei regolamenti 595/91, 1681/94 e 1831/94: «Ogni Stato membro beneficiario comunica immediatamente alla Commissione, e se necessario, agli altri Stati membri interessati, le irregolarità accertate o presunte, per le quali si ha motivo di temere che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio o che rivelino il ricorso a una nuova pratica».

6 Anche per quel che riguarda gli aspetti contabili e di recupero dei fondi indebitamente percepiti.

7 Conclusioni del Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e sulla lotta antifrode - documento n. 9270/01 – FIN 169 – punto 4. Rapporto speciale n. 10/2001 della Corte dei conti, relativo al controllo finanziario dei fondi strutturali (GU C314 del 8.11.2001).

8 Si vedano le disposizioni citate in precedenza.

9 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 312 del 21/12/95 pag. 1).

pregiudizio al bilancio delle Comunità[10]. La loro conseguenza obbiettiva deve essere la violazione di una disposizione del diritto comunitario.

Il concetto di irregolarità quale definito dal legislatore comunitario non si limita agli atti che comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5 del regolamento 2988/95 (i quali presuppongono per principio l'esistenza di un elemento di colpa, intenzionale o dovuta a negligenza), ma riguardano anche gli atti che giustificano l'applicazione di misure e controlli comunitari, nell'ambito dell'obiettivo generale di tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

1.2. Affinché vi sia irregolarità, deve esserci violazione di una disposizione di diritto comunitario.

Ed è pacifico che le disposizioni nazionali necessarie affinché la norma comunitaria possa dispiegare la sua piena efficacia, vanno a loro volta assimilate a norme che tutelano gli interessi finanziari della Comunità.

Nel quadro del cofinanziamento dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, per esempio, sono d'applicazione le disposizioni nazionali in materia gestione di bilancio e di controllo finanziario. Esse devono quindi intendersi come parte integrante del dispositivo volto a tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee, ai sensi del regolamento n. 2988/95.[11]

La portata del concetto d'irregolarità va quindi valutata in funzione della disciplina legislativa a tutela degli interessi finanziari comunitari, la quale può variare da un settore all'altro[12]. In materia di FEAOG-Garanzia, i regolamenti d'applicazione[13]

---

10 Sono esclusi gli errori o le negligenze che arrecano pregiudizio al bilancio delle Comunità europee, commesse dalle amministrazioni che agiscono a livello nazionale in veste di pubbliche autorità (si veda il punto 3), fermi restando gli obblighi di comunicazione di tali errori a norma dei regolamenti settoriali.

11 La complementarità fra norme nazionali e norme comunitarie per garantire la tutela degli interessi finanziari comporta la necessità, in sede di comunicazioni sulle frodi e irregolarità, di precisare la quota corrispondente a ciascuna fonte di finanziamento (si veda l'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino dei regolamenti n. 1681/94 e n. 1831/94).

12 Come interpretare per esempio il concetto di irregolarità sotto il profilo dell'obbligo degli Stati membri di comunicare le irregolarità? Per quanto riguarda i fondi strutturali e il Fondo di coesione, le disposizioni relative al "controllo finanziario" nella normativa di base (in materia di fondi strutturali, articolo 23 del regolamento n. 4253/88, per i periodi 1989-1993 e 1994-1999, nonché l'articolo 38 del regolamento 1260/99 – per il periodo 2000-2006, e articolo 12 del regolamento 1164/94, per quel che riguarda il Fondo di coesione) impongono alcuni obblighi agli Stati membri, tra cui quello di adottare le misure necessarie per:

- verificare periodicamente che le iniziative finanziate dalla Comunità siano state eseguite correttamente;
- prevenire le irregolarità e perseguirle;
- recuperare i fondi perduti a causa di abusi o negligenza.

Tale obbligo viene precisato all'articolo 2 dei regolamenti 1681/94 e 1831/94, a norma dei quali gli Stati membri sono tenuti a comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'applicazione delle misure disposte ai sensi degli articoli 23 del regolamento 4253/88 e 38 del regolamento 1260/99 (periodi di programmazione 2000-2006), nonché dell'articolo 12 del regolamento 1164/94, evidenziando in tal modo la natura comunitaria di questi obblighi imposti agli Stati membri.

stabiliscono che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire o perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse in seguito a irregolarità o negligenze". Quanto alle risorse proprie tradizionali, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle frodi e irregolarità individuate[14] e a prendere i provvedimenti necessari per recuperare e versare al bilancio comunitario gli importi corrispondenti ai diritti accertati[15].

2. L'elemento che fa scattare l'obbligo di comunicazione

La normativa comunitaria rammentata in precedenza fa obbligo agli Stati membri di comunicare, entro due mesi dalla fine di ogni trimestre, i casi di irregolarità che hanno formato oggetto di un "primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario". Va precisato che nel settore delle risorse proprie tradizionali, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5[16] del regolamento n. 1150/2000, l'obbligo sussiste dal momento in cui l'irregolarità o la frode vengono individuate. Manca invece qualunque riferimento all'atto amministrativo corrispondente, ovvero l'obbligo di comunicazione prescinde dal fatto che le autorità competenti abbiano già provveduto a contabilizzare l'importo del debito.

Il "primo atto di accertamento" non corrisponde necessariamente all'atto formale che chiude un procedimento amministrativo o giudiziario e stabilisce l'esistenza di un'irregolarità. Gli Stati membri sono infatti tenuti a comunicare in seguito le informazioni relative all'irregolarità di cui non disponevano all'atto della prima comunicazione (si veda per esempio l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento 595/91). Essi devono altresì informare la Commissione circa l'esito dei procedimenti avviati

---

Per precisare ulteriormente tale obbligo, i regolamenti della Commissione n. 2064/97 (GU L 290 del 23/10/97) e n. 438/2001 (GU L63 del 03/03/2001) fissano le modalità dettagliate d'applicazione, rispettivamente dei regolamenti n. 4253/88 e n. 1260/99 del Consiglio.

In virtù di dette disposizioni gli Stati membri adottano le misure legislative e regolamentari idonee, oltre a istituire un sistema di gestione e di controllo idoneo a garantire una gestione finanziaria e a permettere di accertare l'esistenza di un sistema sufficiente di revisione contabile anche a livello del beneficiario finale. L'inosservanza da parte degli operatori economici di queste disposizioni nazionali adottate in applicazione del diritto comunitario, costituisce pertanto irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 2988/95, in quanto potrebbe "avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite". Ogni Stato membro è quindi tenuto a darne comunicazione ai sensi del regolamento n. 1681/94, in particolare se l'irregolarità si configura come violazione delle disposizioni nazionali di attuazione.

13 Regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU L 94 del 28.4.1970), abrogato dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L160 del 26.6.1999), il quale è d'applicazione nei confronti delle spese agricole dall'1.1.2000; per le spese effettuate nel quadro della "sezione garanzia" del FEAOG, la Commissione applica la cosiddetta procedura di "liquidazione dei conti", istituita per la prima volta nel 1970 e il cui ampio rimaneggiamento è stato applicato per la prima volta all'esercizio finanziario 1996 (regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70, in ordine alla procedura di liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia, GU n. L 158 dell'8.7.1995) .

14 Per le risorse proprie tradizionali la comunicazione dei casi di frode e irregolarità si fonda sulla trasmissione, da parte degli Stati membri, di schede di segnalazione tramite il sistema OWNRES in vigore dal 1996.

15 Articoli 6, paragrafo 5 e 17, paragrafo 1 del regolamento n. 1150/2000.

16 Idem.

dopo la prima comunicazione e le decisioni amministrative o giudiziarie intervenute nel corso del procedimento, nonché sulle decisioni finali che concludono la procedura (si veda per esempio l'articolo 5, paragrafo 1 e 2 del regolamento 595/91).

Ne consegue che l'obbligo di comunicazione sorge ben prima che uno Stato membro abbia acquisito tutti gli elementi relativi a un caso di irregolarità, ed è d'applicazione fin dalla fase di individuazione.

Questa caratteristica è intrinseca alla finalità stessa del sistema di comunicazione posto in essere dalla normativa comunitaria, che intende permettere un rapido intervento della Commissione e degli eventuali altri Stati interessati[17] .

Affinché il sistema di comunicazione possa dispiegare la massima efficacia, si deve intendere per primo atto di accertamento la prima manifestazione, anche interna, di un'autorità amministrativa o giudiziaria che, sulla scorta di fatti concreti, constati l'esistenza di una irregolarità. Ciò non osta a che le autorità amministrative o giudiziarie possano successivamente revocare o correggere questo primo accertamento, in funzione degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario[18].

3. Il concetto di operatore economico

Le irregolarità che gli Stati membri sono tenuti a comunicare, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 7 del regolamento 2988/95 suddetto, sono le violazioni "di una disposizione del diritto comunitario derivant[i] da un'azione o un'omissione di un operatore economico".

Ai fini dell'applicazione pratica del regolamento, una dichiarazione iscritta al verbale del Consiglio ha chiarito il concetto di operatore economico stabilendo che "gli Stati membri, nell'esercizio delle loro prerogative di pubblici poteri, non possono ritenersi *operatori economici* ai sensi del regolamento" stesso[19].

Per garantire che gli obiettivi che la normativa comunitaria d'applicazione si prefigge spieghino tutta la loro efficacia, occorre chiarire l'azione degli Stati membri quando si avvalgono delle «prerogative di pubblici poteri», vale a dire le «attività che rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri»[20], le quali non sono soggette al diritto comune che disciplina le relazioni tra privati. Al di fuori di queste attività specifiche, uno Stato membro può ritenersi un operatore economico ai sensi del regolamento n. 2988/95, per esempio ove svolga atti di gestione quale l'organizzazione di un corso di formazione

---

17 Si vedano ad esempio gli articoli 4 dei regolamenti 595/91, 1681/94 e 1831/94, che prevedono un obbligo espresso di informazione di altri Stati membri in caso di "irregolarità accertate o presunte". L'obbligo di comunicazione non è messo in causa dal termine di 6 mesi previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (periodo di programmazione 1994-1999).

18 Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, nonché dagli articoli 5 e 10 dei regolamenti suddetti.

19 Conclusioni del Consiglio del 14 giugno 1995, doc. 8138/95 FIN 233, dichiarazione allegata al verbale, punto 9 *ad* articoli 1 e 7.

20 Ai sensi in particolare dell'articolo 45 del trattato CE.

nel quadro di un programma finanziato dal Fondo sociale europeo o effettui migliorie su un'infrastruttura stradale nel quadro di un programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. In casi del genere, eventuali irregolarità commesse nella gestione dei fondi comunitari vanno comunicate a norma della normativa vigente, dato che lo Stato membro agisce in quanto autorità preposta ai compiti di esecuzione e di gestione, e non esercita le prerogative di pubblici poteri.

4. La soglia dalla quale scatta l'obbligo di comunicazione

4.1. Per irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 euro, la normativa comunitaria in materia di spese (articolo 12 dei regolamenti 595/91, 1681/94 e 1831/94) prevede una comunicazione solo qualora la Commissione ne faccia esplicita richiesta; in materia di risorse proprie, l'obbligo di comunicazione scatta da una soglia minima di 10 000 euro.

A proposito di questo limite all'obbligo di comunicazione, occorre però sottolineare che la normativa comunitaria prevede che vadano comunicate, non solo le irregolarità che hanno causato un danno reale pari o superiore a dette soglie, ma anche le irregolarità che potrebbero avere un impatto tale da superare le soglie minime. La normativa parla infatti di "somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarità" (articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino dei regolamenti 595/91, 1681/94 e 1831/94).

Tale interpretazione trova conferma nella definizione stessa del concetto di irregolarità, quale figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2988/95, che ingloba altresì "qualsiasi violazione .... che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità".

4.2. Il frazionamento artificioso di un complesso di operazioni al fine di eludere l'obbligo di comunicazione, contravviene alle finalità della normativa comunitaria, la quale mira in particolare a informare i servizi della Commissione dei rischi maggiori, e quindi dei casi premeditati, organizzati e continuati nel tempo o nello spazio. Possono quindi costituire "casi di irregolarità", ai sensi della normativa comunitaria - in base a indizi materiali - le operazioni irregolari (o addirittura fraudolente) collegate tra loro, il cui elemento generatore comune si protragga nel tempo e nello spazio, e la cui incidenza finanziaria superi la soglia di 4 000 euro o di 10 000 euro (per le risorse proprie tradizionali), anche ove le singole operazioni restino al di sotto della soglia.

5. Deroghe all'obbligo di comunicazione[21]

I regolamenti 595/91, 1681/94 et 1831/94[22] contemplano una deroga all'obbligo di comunicazione nell'ipotesi di “errori o ... negligenze scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria” (articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino).

Nella pratica, i servizi amministrativi della Commissione e degli Stati membri possono trovarsi di fronte a casi di non conformità con la normativa applicabile ma per i quali la definizione testé ricordata del concetto di irregolarità risulta però poco appropriata.

---

21 Escluse le risorse proprie tradizionali che non sono coperte dal segreto istruttorio (si veda più oltre il punto 6).

22 Si veda la nota 1.

Alla luce dell'esperienza, la Commissione può prendere in considerazione le eccezioni seguenti[23]:

– i casi segnalati all'autorità amministrativa dal beneficiario *sua sponte* o prima che fossero scoperti dall'autorità competente, o ancora prima o dopo l'assegnazione delle somme in questione;

– i casi in cui l'autorità amministrativa accerti un errore circa l'ammissibilità del progetto finanziato e provveda a correggerlo prima del versamento delle somme[24];

– i casi di «forza maggiore» nei limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità[25].

6. Segreto istruttorio

L'obbligo di principio previsto dalla normativa comunitaria può nondimeno essere temperato dalle disposizioni della legislazione nazionale, ove esse prevedano il segreto istruttorio e subordinino la comunicazione alla Commissione al benestare dell'autorità giudiziaria competente (articolo 3, paragrafo 3 dei regolamenti 595/91, 1681/91 e 1831/94).

Tenuto però conto dell'obbligo più generale di leale collaborazione, invocare il segreto istruttorio per rifiutare la comunicazione dei casi di irregolarità deve restare l'eccezione. Non è possibile opporre un rifiuto totale, perché ciò equivarrebbe a svuotare l'obbligo di comunicazione della sua ragion d'essere e della sua utilità.

Né è possibile che l'osservanza di determinate prescrizioni nazionali di diritto penale si traduca nel rifiuto sistematico di comunicare le irregolarità (presunte o accertate). Ciò contravverrebbe al principio dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, visto che in alcuni Stati membri le disposizioni relative al segreto istruttorio non impediscono che fra pubbliche autorità (giudiziarie o amministrative) possano essere scambiate informazioni di cui abbiano a conoscere nell'esercizio delle loro funzioni.

Inoltre, il segreto istruttorio va invocato in funzione della sua finalità, che è in particolare di garantire il rispetto della presunzione di innocenza, nonché l'accertamento dei fatti e la dimostrazione della verità.

Ne consegue che il segreto istruttorio non potrà essere invocato per giustificare un eventuale rifiuto di comunicare informazioni raccolte da un'autorità nazionale, solo perché essa potrebbe prendere in considerazione, in una fase successiva, di trasmetterle all'autorità giudiziaria. Il segreto istruttorio può essere invocato infatti solo qualora l'autorità giudiziaria preposta all'istruzione sia stata effettivamente adita e non abbia

---

23 Già menzionata in un documento di lavoro della direzione generale Agricoltura (doc. VI/278/ – rev. 3), nel quadro dell'applicazione del vecchio regolamento 283/72, sostituito dal regolamento 595/91.

24 Questa deroga non è d'applicazione ove l'errore venga accertato dopo il versamento delle somme, dato che in tal caso l'amministrazione è tenuta a procedere a un recupero e pertanto a comunicare il caso.

25 Comunicazione C(88) 1696 della Commissione, GU n. C 259, 6.10.1988, pag. 10. Si tratta di una deroga alla norma generale dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni legislative, la cui interpretazione e applicazione sono rigorosamente circoscritte.

dato il proprio benestare alla comunicazione di informazioni alla Commissione su un caso di irregolarità (ciò vale altresì per eventuali informazioni acquisite da un'autorità amministrativa su ordine del giudice, dopo l'avvio del procedimento giudiziario).

Il potere dell'autorità giudiziaria di autorizzare o rifiutare la comunicazione per ragioni legate al segreto istruttorio - potere di cui i giudici dispongono in alcuni Stati membri - va inoltre esercitato in modo proporzionato. L'autorità giudiziaria deve infatti tener conto altresì dell'obbligo previsto dalla normativa comunitaria di informare la Commissione in merito all'andamento dell'azione penale nei casi di irregolarità.

Il segreto istruttorio non è quindi assoluto; esso deve bensì garantire la confidenzialità di determinati dati, ma permettere nel contempo al giudice competente di comunicare alla Commissione informazioni sull'andamento delle varie fasi dell'azione giudiziaria e su alcuni elementi fattuali quali gli importi, i provvedimenti o il programma in questione, o su qualsiasi altro elemento pertinente, non tutelato dal segreto istruttorio[26].

* *

*

26 Per le risorse proprie tradizionali, l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento 1150/2000 precisa che, in caso di denuncia all'autorità giudiziaria, la data di accertamento può essere quella della denuncia; per analogia, questa è anche la data estrema alla quale dovrà essere trasmessa la comunicazione della Commissione.